

LICEO SCIENTIFICO PAOLA (CS)

A.S. 2020/2021

**FORMAZIONE/INFORMAZIONE
GENERALE IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO**

D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

PARTE V[^]

A cura del prof. Gianfranco Granieri
Corso Sicurezza Lavoro 81/08 Docente Formatore MIUR
RSPP - IIS Roggiano Gravina (CS)

PARTE V[^]

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

▪ Premessa

1 (p.V[^]) I soggetti DEPUTATI ALLA VIGILANZA, AL CONTROLLO E ALL'ASSISTENZA

- Le ASL
- I Vigili del Fuoco
- I Servizi Ispezioni del Lavoro (già Ispettorato del Lavoro).

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

PREMESSA

In materia di sicurezza sul lavoro s'intende per:

- A. **vigilanza**, la verifica effettuata da Enti di controllo ufficiali, della rispondenza alle prescrizioni di legge di ambienti, macchine e impianti;
- B. **controllo**, la verifica periodica, effettuata nei tempi e nei modi di legge, da Enti di controllo ufficiali o da Organismi notificati, dell'efficienza e della sicurezza di quelle macchine, impianti e attrezzature ritenute particolarmente pericolose e, in quanto tali, soggette a norme di sicurezza specifiche.

Il D.Lgs. 81/2008, nell'art.13, stabilisce che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalle A.S.L. - Aziende sanitarie locali - territorialmente competenti e, per quanto di competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'Industria, e dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per le industrie estrattive di 2^a categoria e per le acque minerali e termali.

Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ferme restando le specifiche competenze in materia ispettiva attribuitegli dalla legislazione vigente, esercita, con il proprio personale ispettivo, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

PREMESSA

In materia di sicurezza sul lavoro s'intende per:

- A. **vigilanza**, la verifica effettuata da Enti di controllo ufficiali, della rispondenza alle prescrizioni di legge di ambienti, macchine e impianti;
- B. **controllo**, la verifica periodica, effettuata nei tempi e nei modi di legge, da Enti di controllo ufficiali o da Organismi notificati, dell'efficienza e della sicurezza di quelle macchine, impianti e attrezzature ritenute particolarmente pericolose e, in quanto tali, soggette a norme di sicurezza specifiche.

Il D.Lgs. 81/2008, nell'art.13, stabilisce che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalle A.S.L. - Aziende sanitarie locali - territorialmente competenti e, per quanto di competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'Industria, e dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per le industrie estrattive di 2^a categoria e per le acque minerali e termali.

Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ferme restando le specifiche competenze in materia ispettiva attribuitegli dalla legislazione vigente, esercita, con il proprio personale ispettivo, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

1 (p.V^) I SOGGETTI DEPUTATI ALLA VIGILANZA, AL CONTROLLO E ALL'ASSISTENZA

Le A.s.l.

Le A.s.l. gestiscono sul territorio i servizi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione di cui tutta la popolazione fruisce, ma hanno anche compiti di vigilanza e controllo in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Sono costituite come “aziende” per sottolinearne l'autonomia e la responsabilità sul piano organizzativo, tecnico e amministrativo.

La loro attività è coordinata dagli Assessorati regionali alla sanità e per quanto concerne la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, essa viene svolta da un “dipartimento specialistico qualificato”, denominato “Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro”.

Le A.s.l. :

- I. hanno il compito di rilevare secondo le situazione tecniche e igieniche delle attività lavorative: il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni e delle malattie professionali;
- II. svolgono funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro.

Debbono pertanto:

- A. accertare i fattori di pericolosità e nocività dell'attività e dei luoghi di lavoro effettuando o richiedendo che vengano effettuati anche opportuni rilievi (ad esempio rilevamenti sull'entità del rumore o sull'inquinamento ambientale, il controllo del microclima, ecc.);
- B. individuare, quindi, le idonee misure di prevenzione.

Gli ispettori delle A.s.l.:

1. hanno facoltà di visitare in ogni parte e in qualunque ora del giorno e della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori;
2. possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario e del medico competente, quando devono compiere accertamenti sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro;
3. possono accedere alla documentazione riguardante il rapporto di lavoro dei dipendenti (libretti di lavoro, libri paga, ricevute, contributi, ecc) e alla documentazione tecnica (collaudi, verifiche, certificazioni, registri di esposizione, cartelle sanitarie del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, registro degli infortuni, ecc).

Tutta la documentazione, da conservare sul luogo di lavoro, deve essere messa a disposizione degli ispettori delle A.s.l. che ne facciano richiesta.

Il personale delle A.s.l. è tenuto ad osservare il segreto sui processi e su ogni altro particolare di lavorazione di cui venga a conoscenza per motivi d'ufficio, essendo, diversamente, soggetto alle sanzioni previste dall'art. 623 del codice penale.

I Vigili del fuoco

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fu organizzato su scala nazionale nel 1941, con il compito di “tutelare l’incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l’estinzione degli incendi e l’apporto di soccorsi tecnici in genere”.

I comandi dei Vigili del fuoco hanno sede nei capoluoghi di provincia e sono coordinati dagli Ispettorati regionali. Dipendono dalla Direzione Generale della Protezione Civile e dai Servizi Antincendio del Ministero dell’Interno. Gli appartenenti al Corpo sono agenti di Pubblica Sicurezza, gli ufficiali e i sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Tra i compiti istituzionali dei Vigili del fuoco vi è quello di vigilanza e controllo in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro.

Sono, in particolare, soggette alla diretta vigilanza e controllo dei Vigili del fuoco, le attività a rischio di incendio contenute nell’allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento Prevenzione Incendi).

Allo scopo, la legge stabilisce l’obbligo di sottoporre ogni progetto di nuova installazione o di modifica di una esistente, all’approvazione del comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente al fine di ottenere il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi - C.P.I. -, documento senza il quale l’attività non può essere esercitata.

I Servizi Ispezioni del Lavoro (già Ispettorato del Lavoro)

La vigilanza dei Servizi Ispezioni del Ministero del Lavoro, istituiti nelle Direzioni Provinciali del lavoro, opera nell'ambito del quadro del coordinamento territoriale, previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 81/2008, e viene effettuata informandone preventivamente il Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, e attiene in particolare:

- I. alle attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in dettaglio ai lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura o cemento armato, opere stradali, lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
- II. ai lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.